

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III<sup>o</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 122/CSA

(2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 109/CSA- RIUNIONE DEL 23 MARZO 2018

### I<sup>o</sup> COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice - Vice Presidente; Avv. Daniele Cantini - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO DEL S.S.D. IMOLESE CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CREMA ANDREA SEGUITO GARA IMOLESE/CORREGGESE DEL 4.03.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 7.03.2018)

Con reclamo in data 14.03.2018, la società SSD Imolese Calcio 1919 ha impugnato dinanzi a questa Corte la delibera del Giudice Sportivo Nazionale c/o la Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 109 del 07.03.2018, in relazione alla gara Imolese vs. Correggese del 04.03.2018, con la quale il detto Giudice ha squalificato il calciatore Andrea Crema per 4 giornate effettive di gara con la seguente motivazione: “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto provocandogli fuoriuscita di sangue dalla bocca”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo ha chiesto la riduzione della squalifica irrogata nella misura che sarà ritenuta di giustizia.

Sostiene, infatti, che il proprio calciatore non ha posto in essere alcuna condotta violenta in danno del calciatore avversario e questo sarebbe comprovato dal fatto che il gesto è stato involontario, frutto della concitazione della gara e senza conseguenze in quanto non ha richiesto l'intervento dei sanitari.

In conseguenza di questo, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sarebbe eccessiva e sproporzionata in relazione alla natura ed alla gravità dei fatti contestati.

Alla seduta del 23.3.2018, nessuno è comparso per la parte ricorrente.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, sentito l'arbitro, ritiene che il ricorso vada accolto parzialmente per quanto di ragione, in relazione all'entità della sanzione inflitta.

E' di tutta evidenza che la condotta tenuta dal calciatore Luca Belcastro non può che qualificarsi come condotta violenta, di cui all'art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., anche se il gesto, nello specifico caso in esame, non ha determinato conseguenze dannose per l'avversario, come attestato dallo stesso Direttore di Gara che, raggiunto telefonicamente, ha confermato che non vi fu intervento dei sanitari trattandosi di una lieve lesione al labbro con minima fuoriuscita di sangue che ha consentito al calciatore di riprendere regolarmente il gioco senza conseguenza alcuna.

La dinamica dell'evento per cui è causa conferma, in ogni caso, il carattere violento del comportamento e del gesto del calciatore della società SSD Imolese Calcio 1919 che, a gioco fermo, ha colpito l'avversario con una gomitata al volto.

La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo deve quindi essere adeguata e proporzionata alla gravità della condotta posta in essere dal calciatore Andrea Crema.

Questa Corte ritiene pertanto equo e corretto sanzionare tale gesto con il minimo edittale di cui all'art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., che prevede per gli episodi violenti, come nel caso di specie, una squalifica di 3 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società SSD Imolese Calcio 1919 di Imola (BO) e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **2. RICORSO DEL S.S.D. IMOLESE CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BELCASTRO LUCA SEGUITO GARA IMOLESE/CORREGGESE DEL 4.03.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 7.03.2018)

Con reclamo in data 14.03.2018, la società SSD Imolese Calcio 1919 ha impugnato dinanzi a questa Corte la delibera del Giudice Sportivo Nazionale c/o la Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 109 del 07.03.2018, in relazione alla gara Imolese vs. Correggese del 04.03.2018, con la quale il detto Giudice ha squalificato il calciatore Luca Belcastro per 3 giornate effettive di gara con la seguente motivazione: "per avere colpito un calciatore avversario con un pugno nella pancia".

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della squalifica irrogata nella misura che sarà ritenuta di giustizia.

Sostiene, infatti, che il proprio calciatore non ha posto in essere alcuna condotta violenta in danno del calciatore avversario e questo sarebbe comprovato dal fatto che il gesto è stato "involontario" e "senza conseguenze", come evidenziato dallo stesso Direttore di Gara nel suo referto.

In considerazione di questo, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sarebbe eccessiva e sproporzionata in relazione alla natura ed alla gravità dei fatti contestati.

Alla seduta del 23.3.2018, nessuno è comparso per la parte ricorrente.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, sentito l'arbitro, ritiene che il ricorso vada respinto per quanto di ragione, in relazione all'entità della sanzione inflitta.

E' di tutta evidenza che la condotta tenuta dal calciatore Luca Belcastro non può che qualificarsi come condotta violenta, di cui all'art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., anche se il gesto, nello specifico, non ha determinato conseguenze dannose per l'avversario, come attestato nel referto dallo stesso Direttore di Gara.

La dinamica dell'evento per cui è causa conferma la natura violenta del comportamento e del gesto del calciatore della società SSD Imolese Calcio 1919 che, a gioco fermo, ha colpito l'avversario con un pugno alla pancia. Tale versione dei fatti è stata confermata dal Direttore di Gara, raggiunto telefonicamente.

Pertanto, come più volte affermato da questa Corte in casi analoghi relativi ad eventi seppur privi di conseguenze dannose a carico dei calciatori, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, inflitta dal Giudice Sportivo, appare adeguata e proporzionata alla gravità della condotta posta in essere dal calciatore Luca Belcastro .

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società SSD Imolese Calcio 1919 di Imola (BO).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **II° COLLEGIO**

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice - Vice Presidente; Dott. Lucio Molinari - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

## **3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, DELL'A.S.D. VILLABIAGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BRUNORI**

**MATTEO LUIGI SEGUIDO GARA PIANESE/VILLABIAGIO DELL'11.03.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 112 del 14.3.2018)

Con decisione del 14.3.2018, Com. Uff. n. 112, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in riferimento alla gara svoltasi l'11.3.2018 tra la U.S. Pianese U.S.D. e la A.S.D. Villabiagio valevole per il Campionato di Serie D, Girone D – decima giornata di ritorno, infliggeva al calciatore del Villabiagio Brunori Matteo Luigi la squalifica per 3 giornate effettive di gara “ per avere, in occasione di un calcio d'angolo, disinteressandosi del pallone, colpito un calciatore avversario con un pugno alla testa “

Avverso tale decisione presentava reclamo, anche nell'interesse del calciatore, la società A.S.D. Villabiagio, la quale sostanzialmente si doleva del fatto che la condotta del proprio tesserato fosse stata considerata violenta anziché semplicemente scorretta, cosa che avrebbe consentito di ridurre la squalifica irrogata. E che si fosse trattato di un episodio non connotato da gravità era dimostrato, secondo la società appellante, dalla circostanza che esso si era, in realtà, verificato non a giuoco fermo, ma nel corso di una azione di giuoco tra giocatori che si contendevano il pallone in un contrasto aereo., e , quindi, da ritenere accaduto durante le fasi di gioco come un colpo inferto non con l'intenzione di danneggiare il giocatore avversario, ma nel tentativo di ottenere il controllo del pallone. Si chiedeva, pertanto l'annullamento della squalifica o la sua riduzione nella misura ritenuta idonea.

Le doglianze difensive possono, a giudizio della Corte, trovare accoglimento almeno in relazione alla richiesta subordinata.

E' possibile, infatti, condividere la ricostruzione dei fatti così come riportati nel ricorso secondo il quale si è trattato di un gesto, sicuramente caratterizzato da foga eccessiva e di conseguenza da pericolosità, ma realizzato nel corso di una azione di giuoco , ed effettivamente non diretto a colpire l'avversario, ma a permettere lo sviluppo dell'azione offensiva.

A questa conclusione è possibile pervenire non solo sulla scorta delle logicamente apprezzabili deduzioni difensive, ma anche in base alla lettura dello stesso referto arbitrale secondo il quale il comportamento sanzionabile del Brunori era consistito : “ col pallone a distanza di giuoco, andava in contrasto aereo contro un avversario.....”. Non si è trattato, quindi, di un calcio d'angolo, e, quanto “al pugno alla testa”, deve ritenersi che questo sia stato semplicemente il risultato non di una azione diretta a colpire il marcatore, ma del movimento effettuato a braccia larghe, come quasi sempre avviene nei contrasti aerei, volto a colpire il pallone prima del giocatore avversario.

Vi è, quindi, spazio per l'adeguamento della sanzione inflitta alla diversa gravità del caso così come sopra configurato, che appare equo, con una corretta applicazione del criterio dosimetrico della pena, ridurre a 2 giornate di squalifica.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dalla società A.S.D. Villabiagio di Villanova di Marsciano (PG) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### III° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice - Vice Presidente; Prof. Andrea Lepore - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**4. RICORSO DEL S.S. RACING CLUB FONDI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CORELLI GABRIELE SEGUIDO GARA UNDER 17 LEGA PRO RACING CLUB FONDI/AREZZO DELL'11.3.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 98/SGS del 13.03.2018)

La S.S. Racing Club Fondi impugna delibera del Giudice Sportivo del presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 98/SGS del 13.03.2018, mediante la quale veniva inflitta la sanzione della squalificai per 4 giornate effettive di gara al calciatore Corelli Gabriele, seguito gara Under 17 Lega Pro tra Racing club Fondi e Arezzo dell'11.3.2018, perché quest'ultimo, una volta «espulso per doppia

ammonizione, proferiva una frase irrispettosa nei confronti dell'arbitro, dandogli una pacca sulla spalla, e, uscendo dal terreno di giuoco, applaudiva all'indirizzo dello stesso».

La reclamante lamenta una sproporzione nella sanzione comminata, soprattutto in merito a quanto indicato nel referto dell'arbitro, sostenendo in particolare la non corretta qualificazione della natura della fattispecie operata dal giudice di prime cure. In particolare, richiamandosi al referto del direttore di gara, afferma la possibilità di ricondurre il comportamento del Corelli nell'ambito della condotta irrispettosa e non violenta. Indica a sostegno alcuni precedenti giurisprudenziali.

In virtù delle considerazioni svolte, la ricorrente chiede pertanto in via principale di ridurre la sanzione della squalifica ad una giornata effettiva di gara, o, in via subordinata a 2 giornate effettive di gara oltre quella determinata quale conseguenza dell'espulsione a seguito di doppia ammonizione.

Questa Corte, esaminati gli atti, ritiene in parte fondato il reclamo proposto. La condotta tenuta dal calciatore Corelli, infatti, può essere qualificata irrispettosa e non violenta ai sensi dell'art. 19, comma 4, lett. a). Secondo giurisprudenza, infatti, è tale la condotta che consiste in espressioni «oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, così oltrepassando i limiti del diritto di critica» (in tal senso, nella prospettiva di distinguere anche tale tipologia di condotta da quella ingiuriosa, cfr. Corte giust. fed., in Com. Uff. FIGC, 28.4.2010, n. 236/CGF; nonché, Corte giust. fed., in Com. Uff. FIGC, 19.1.2010, n. 130/CGF; e Corte giust. fed., in Com. Uff. FIGC, 19.1.2010, n. 121/CGF; più di recente – sempre in merito alla distinzione tra condotte violente, ingiuriose e irrispettose – v. anche Corte sportiva d'appello, Sez. un., in Com. Uff. FIGC, 15.4.2016, n. 114/CSA).

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Racing Club Fondi di Fondi (LT) riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **5. RICORSO DEL S.S. RACING CLUB FONDI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI FAZIO JACOPO SEGUITO GARA UNDER 17 LEGA PRO RACING CLUB FONDI/AREZZO DELL'11.3.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 98/SGS del 13.03.2018)

La S.S. Racing Club Fondi impugna delibera del Giudice del presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 98/SGS del 13.03.2018, mediante la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Di Fazio Jacopo, seguito gara Under 17 Lega Pro tra Racing club Fondi e Arezzo dell'11.3.2018, «per aver colpito con ripetuti calci un avversario, a gioco fermo».

La reclamante contesta la mancata considerazione in primo grado del comportamento del calciatore della squadra avversaria Leonessi Marco che avrebbe dato la stura alla colluttazione, nonché lamenta una non corretta qualificazione della condotta imputata al Di Fazio. Nello specifico si contesta la volontà di arrecare danno da parte di quest'ultimo al calciatore della squadra ospite.

Chiede pertanto, in via principale, di derubricare la condotta da violenta in antisportiva, ai sensi dell'art. 19, comma 4, lett. a) e per l'effetto ridurre la sanzione comminata al calciatore contenendola nel minimo edittale.

Questa Corte ritiene il reclamo non fondato.

In realtà, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica [...] che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com. uff. n. 161/CGF del 10.1.2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso US Lecce, in Com. Uff. n. 153/CGF del 18.1.2011). Comportamento aggressivo che è indiscutibilmente ravvisabile anche nel caso di specie, posto che i calci sferrati dal Di Fazio sono stati più di uno, come indicato in maniera molto precisa nel referto di gara.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Racing Club Fondi di Fondi (LT).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **6. RICORSO DEL S.S. RACING CLUB FONDI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI SILVIO MIRKO SEGUITO GARA UNDER 17 LEGA PRO RACING CLUB FONDI/AREZZO DELL'11.3.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 98/SGS del 13.03.2018)

La S.S. Racing Club Fondi impugna delibera del Giudice Sportivo del presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 98/SGS del 13.03.2018, mediante la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Di Silvio Mirko, seguito gara Under 17 Lega Pro tra Racing club Fondi e Arezzo dell'11.3.2018, «perché nel rientro negli spogliatoi sputava contro un calciatore avversario».

La reclamante contesta sia la ricostruzione operata dall'arbitro, sia le valutazioni compiute dal giudice sportivo sul comportamento del proprio calciatore. Chiede pertanto in via principale annullare la squalifica; in via subordinata derubricare la condotta da "violenta" in meramente "antisportiva" ai sensi dell'art. 19, comma 4, lett. a), ed applicare attenuanti, rideterminando la sanzione nel minimo; in via ulteriormente subordinata, applicare le attenuanti e rideterminare la sanzione nel minimo edittale ai sensi dell'art. 19, comma 4, lett. b).

Il reclamo non è fondato.

Il referto di gara in merito all'individuazione del Di Silvio non lascia margine a dubbi e, come noto, costituisce elemento privilegiato circa il comportamento tenuto dai tesserati, nonché degli accadimenti che avvengono dentro e fuori il terreno di gioco durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.).

Con riguardo poi alla condotta tenuta dal calciatore e in particolare del gesto compiuto (sputo), questa Corte ritiene sia assolutamente da censurare, sì che la sanzione comminata in primo grado, quanto alla misura della stessa, è assolutamente congrua rispetto alla gravità del fatto contestato (cfr. in tema Corte sportiva d'appello, ricorso Folgore Caratese, in Com. Uff. n. del 7.2.2017, n. 73/CSA).

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Racing Club Fondi di Fondi (LT).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **7. RICORSO DEL S.S. RACING CLUB FONDI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MURASSO NICOLÒ SEGUITO GARA UNDER 17 LEGA PRO RACING CLUB FONDI/AREZZO DELL'11.3.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 98/SGS del 13.03.2018)

La S.S. Racing Club Fondi impugna delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 98/SGS del 13.03.2018, mediante la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Murasso Nicolò, seguito gara Under 17 Lega Pro tra Racing club Fondi e Arezzo dell'11.3.2018, «perché supportava un compagno di squadra colpendo un calciatore della squadra avversaria con ripetuti calci alle gambe».

La reclamante contesta nello specifico l'incongruenza tra il referto arbitrale, ove si discorre di «alcuni calci» inferti dal Murasso, e la decisione di primo grado, ove ci si riferisce a «ripetuti calci». Indica precedenti giurisprudenziali a sostegno della propria tesi. Chiede pertanto in via principale e nel merito derubricare la condotta da "violenta" a gravemente "antisportiva" ex art. 19, comma 4, lett. a).

In primo luogo questa Corte rileva che, a prescindere dalla terminologia adoperata, il comportamento del MURASSO vada censurato in ragione dell'azione violenta e senza dubbio aggressiva del calciatore in questione, come accuratamente descritto dal direttore di gara, sentito per le vie brevi. Tale condotta collima con la previsione di cui all'art. 19, comma 4, lett. b).

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Racing Club Fondi di Fondi (LT).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

**Publicato in Roma il 10 aprile 2018**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini